



5/2018

## APPELLO DELLA CONDANNA E RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA

Nota a [Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017 \(dep. 3 aprile 2018\), n. 14800, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. P.G. in proc. Troise](#)

di Valerio Aiuti

**Abstract.** L'Autore illustra i temi alla base del contrasto che ha condotto la Cassazione ad intervenire – dopo le Sezioni Unite “Dasgupta” e “Patalano”, e l'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis – per determinare l'ampiezza della rinnovazione del dibattimento nel caso di appello della sentenza di condanna da parte dell'imputato. Evidenziati gli argomenti a sostegno della decisione, ne viene poi svolta una breve critica.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contrasto giurisprudenziale – 3. La decisione delle Sezioni Unite – 4. Gli argomenti a supporto della decisione: l'argomento “centrale” – 4.1. Gli argomenti *ad adiuvandum* – 5. Le critiche agli argomenti *ad adiuvandum* – 5.1. Le critiche all'argomento “centrale” – 6. Un quesito ulteriore – 7. Precisazioni residuali.

### 1. Introduzione.

Dovendo interpretare l'art. 603 c.p.p. in conformità alla giurisprudenza europea, le Sezioni Unite “Dasgupta” avevano stabilito che, a tutela del principio d'immediatezza, quando il p.m. impugna una sentenza di proscioglimento criticando la valutazione delle prove dichiarative poste alla base della decisione di primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è «assolutamente necessaria» (art. 603, comma 3, c.p.p.)<sup>1</sup>. La riacquisizione in contraddittorio della prova, assicurando alla decisione di secondo grado la migliore base cognitiva, è infatti il presupposto di «una valutazione

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, in *questa rivista*, 5 ottobre 2016, con nota di E. LORENZETTO, [Reformatio in peius in appello e processo equo \(art. 6 Cedu\): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite](#). Cfr. altresì A. CAPONE, *Prova in appello: un difficile bilanciamento*, in *Proc. pen. e giust.*, 2016, p. 46 ss.; S. TESORIERO, *Luci e ombre della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per il presunto innocente*, in *Giust. pen.*, 2017, III, c. 79 ss.; R. APRATI, *L'effettività della tutela dei diritti dell'uomo: le Sezioni unite aggiungono un tassello*, in *Arch. pen.*, 2016, f. 3, p. 1 ss.; V. AIUTI, *Poteri d'ufficio della Cassazione e diritto all'equo processo*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3214 ss.

logica, razionale e completa [...]», e concorre a soddisfare l'onere di motivazione rafforzata tradizionalmente richiesto in ogni caso di ribaltamento in appello<sup>2</sup>.

Anche le Sezioni Unite "Patalano", nel caso in cui ad essere impugnata sia una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di rito abbreviato non condizionato, avevano riaffermato la stessa regola, ma a tutela di un principio diverso: l'assoluzione in primo grado, implicando «un dubbio sull'effettiva valenza delle prove dichiarative», obbliga il giudice di secondo grado a riaprire d'ufficio l'istruttoria; una condanna per la prima volta in appello, frutto di una rivalutazione meramente cartolare del materiale a disposizione, non potrebbe superare ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato (art. 533 c.p.p.)<sup>3</sup>.

Da qualche mese, il legislatore, traducendo i risultati di questo percorso interpretativo in un enunciato normativo, ha introdotto una disposizione *ad hoc* nell'art. 603 c.p.p.<sup>4</sup>: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di

<sup>2</sup> Sul tema della "motivazione rafforzata", sintagma con cui la giurisprudenza indica l'onere che grava sul giudice d'appello, di confutazione della sentenza di primo grado e giustificazione analitica della sentenza di secondo nel caso di riforma integrale (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. V, 5 maggio 2008, n. 35762, rv. 241169; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 40159, rv. 251066, e, su tutte, Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, in *Corr. Merito*, 2006, p. 116 s., con nota di G. LEO, *Il giudizio di appello contro le sentenze assolutorie di primo grado*), cfr. A. FALLONE, *Appello dell'assoluzione, motivazione rafforzata, principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, rinnovazione dibattimentale: la giurisprudenza italiana e della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 820 ss.

<sup>3</sup> Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, con nota di L. LUPÀRIA-H. BELLUTA, [Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?](#), in questa Rivista, fasc. 1/2017, p. 5 ss.; cfr. altresì H. BELLUTA-L. LUPÀRIA, [La parabola ascendente dell'istruttoria in appello nell'esegesi "formante" delle Sezioni Unite](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 151 ss.; L. LUPÀRIA-H. BELLUTA, [Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta](#), in questa Rivista, fasc. 1/2017, p. 5 ss.; R. APRATI, *Overturning sfavorevole in appello e mancanza del riesame*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2666; S. TESORIERO, *Una falsa garanzia: l'obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio d'appello*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3668 ss.; V. AIUTI, *Condanna in appello e rito abbreviato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, p. 1438 ss.; N. MANI, *Resistenze giurisprudenziali al capolinea: la forza granitica della sentenza di assoluzione e la necessaria riassunzione della prova dichiarativa anche nel giudizio di appello da abbreviato*, in [www.archiviopenale.it](#), 2017, f. 2, p. 1 ss.; N. ROMBI, *Le Sezioni unite e le condanne cartolari nel giudizio abbreviato d'appello*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 806 ss.

<sup>4</sup> Sulla nuova disposizione, v. A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, in Bargis-Belluta (a cura di), *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, Torino, 2018, p. 51 ss., con [recensione](#) di A. PRESUTTI, in questa Rivista, 6 aprile 2018; A. MACCHIA, [Le novità dell'appello: rinnovazione dell'appello, concordato sui motivi](#), in questa Rivista, 9 novembre 2017; P. BRONZO, *La nuova ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Padova, 2017, p. 415 ss.; R. APRATI, *Dal diritto alla effettività delle impugnazioni alla garanzia del doppio giudizio di merito sulle prove a carico*, in A. Testaguzza (a cura di), *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Cedam, 2018, p. 342 ss.; V. AIUTI, *Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa*, in A. Marandola-T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Milano, 2017, p. 243 ss.; L. CAPRARO, *Novità per l'appello: concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Torino, 2017, p. 216 ss.; L. SURACI, *La rinnovazione del dibattimento in caso di proscioglimento*, in G. Spangher (a cura di), *La riforma Orlando*, Pisa, 2017, p. 262 ss. Più in generale, sulla riforma dell'appello, v. M. CERESA GASTALDO, [La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 163; A. MARANDOLA, [Prime riflessioni sul "nuovo" giudizio d'appello](#), in questa Rivista, fasc. 2/2018, p. 158 ss., e sulla c.d. "Riforma Orlando", dal punto di vista processualpenalistico, v. M. GIALUZ-A. CABIALE-J. DELLA TORRE, [Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni](#), in *Dir. pen.*

proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale» (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.).

Né le decisioni delle Sezioni Unite, né la nuova disposizione avevano però affrontato direttamente il quesito inverso: e se è l'imputato ad impugnare una sentenza di condanna per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice d'appello deve riaprire il dibattimento o può prosciogliere senza rinnovare?

## 2. Il contrasto giurisprudenziale.

In giurisprudenza il problema era da tempo oggetto di un contrasto, il cui orientamento minoritario è stato patrocinato soprattutto dalla Seconda Sezione. L'indirizzo recalcitrante aveva in particolare sottolineato diverse contraddizioni interne nelle *rationes decidendi* esposte dalle sentenze "Dasgupta" e "Patalano": in linea di principio, infatti, se il giudice di secondo grado non condivide la valutazione di attendibilità compiuta dal giudice di primo sulle prove dichiarative a carico, dovrebbe ricorrere al «"metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile" [...] come afferma la sentenza Patalano [...] a prescindere dagli esiti decisorii»; né si potrebbe lamentare, come fa la sentenza "Dasgupta", che il ribaltamento del proscioglimento, a differenza del ribaltamento della condanna, contiene in sé «l'implicito dubbio ragionevole [...] determinato dalla avvenuta adozione di decisioni contrastanti»<sup>5</sup>.

L'adozione di metodi cognitivi asimmetrici tra appello della condanna e appello del proscioglimento lascerebbe insomma inspiegato perché, «se il ragionevole dubbio non è, come non può essere, uno stato psicologico del giudice, ma il risultato di una valutazione (come anche evidenziato dalla Corte costituzionale), che si fonda sul ragionamento critico e non su sensazioni o intuizioni o congetture del giudice, e che impone l'adozione del metodo dell'oralità/immediatezza, tale metodo non debba essere utilizzato in qualsiasi ipotesi di decisioni contrastanti nei due gradi di giudizio; per

---

cont. – Riv. trim., 3/2017, p. 173 ss.; G. SPANGHER, [La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2016, p. 88 ss.; P. FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il cortocircuito della riforma Orlando*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, p. 1265 ss.

<sup>5</sup> L'obiezione è stata sollevata da queste pagine, riprendendo un rilievo risalente in giurisprudenza (v. ad es. Cass., Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 40159, cit.), da H. BELLUTA-L. LUPÀRIA, [La parabola ascendente](#), cit., p. 157. Cfr. Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, rv. 270750, sulla quale v. ancora H. BELLUTA, [Oltre Dasgupta o contro Dasgupta? Alle Sezioni Unite decidere se la rinnovazione è obbligatoria anche in caso di overturning da condanna a proscioglimento](#), in *questa Rivista*, fasc. 10/2017, 295 ss. e L. LUPÀRIA-H. BELLUTA, [Ragionevole dubbio ed etica del sistema: quando l'immediatezza non serve](#), in *questa Rivista*, fasc. 12/2017, 89 ss. Precedente, nello stesso senso, solo Cass., Sez. II, 24 aprile 2014, n. 32619, in *Arch. pen.*, f. 3, 2014, con nota di C. SANTORIELLO, *Chi condanna esprime certezze, chi assolve può limitarsi a dubitare*. Tuttavia Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, cit., in motivazione ne riferisce altre nello stesso senso, non massimate; *contra*, invece, Cass., Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 44084, rv. 260623; Cass., Sez. V, 13 marzo 2015, n. 29827, rv. 265139; Cass., Sez. III, 7 giugno 2016, n. 42443, rv. 267931; Cass., Sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 4222, rv. 268948; Cass., Sez. III, 17 febbraio 2017, n. 46455, rv. 271110; Cass., Sez. V, 6 aprile 2017, n. 35261, rv. 270721; Cass., Sez. III, 19 maggio 2017, n. 34794, rv. 271344.

ritenere diversamente occorrerebbe dimostrare che l'assoluzione in primo grado rappresenti di per sé una decisione di forza superiore rispetto all'esito opposto e che solo essa, per questo esclusivo motivo, meriti un più affidabile standard probatorio in caso di integrale riforma in appello»<sup>6</sup>.

Anche la dottrina era divisa tra coloro che attribuivano un'ampiezza diversa all'esercizio dei poteri istruttori in appello, a seconda che occorresse ribaltare un proscioglimento o una condanna<sup>7</sup>, e coloro che, invece, valorizzando il richiamo all'attributo "ragionevole" contenuto nell'art. 533 c.p.p., ritenevano che i dubbi sull'attendibilità dei testimoni a carico in grado di condurre al proscioglimento in appello dovessero in genere avere un riscontro empirico, verificato in contraddittorio<sup>8</sup>.

### 3. La decisione delle Sezioni Unite.

Il quesito, che richiedeva un'interpretazione analitica delle clausole menzionate dall'art. 603, commi 1 e 3, c.p.p. («indecidibilità allo stato degli atti»/«assoluta necessità»), è stato però risolto dalla Cassazione con un deciso *self restraint*. Anziché seguire la strada percorsa dalla sentenza "Dasgupta", e indicare i casi di rinnovazione «assolutamente necessaria» dopo la condanna, le Sezioni Unite hanno bilanciato le *rationes decidendi* spese finora, e ritenuto che – in linea generale – il principio di immediatezza deve considerarsi recessivo rispetto alla presunzione d'innocenza: quando l'imputato impugna una sentenza di condanna, non serve l'immediatezza per introdurre un ragionevole dubbio nella ricostruzione accusatoria.

Ne discende che la rinnovazione del dibattimento è senz'altro possibile, ma non è «assolutamente necessaria» (art. 603, comma 3, c.p.p.); necessario è solo che il giudice d'appello fornisca «una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado»<sup>9</sup>.

Ma ne discende anche che l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali la rinnovazione è assolutamente necessaria viene nuovamente lasciata solo al prudente apprezzamento del giudice d'appello: pur avendo correttamente smentito la

---

<sup>6</sup> Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, cit.

<sup>7</sup> L. PARLATO, *Ribaltamento della sentenza in appello: occorre rinnovare la prova anche per la riforma della sentenza di condanna?*, in *Arch. pen.*, 2015, f. 1, p. 327 ss.; A. FIASCHI, *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello per riformare la condanna di primo grado*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, p. 866 ss.; A. PASTA, *I principi generali, la CEDU e le responsabilità dei giuristi. Sulla rinnovazione del dibattimento in appello come condizione per un'assoluzione*, in *Arch. pen.*, 2017, f. 3, p. 1 ss.; ID., *Il disagio dell'interprete innanzi alle norme CEDU*, in [www.archivioopenale.it](http://www.archivioopenale.it), 2017, f. 1, p. 7-16; S. TESORIERO, *Luci e ombre della rinnovazione*, cit., c. 92 ss.

<sup>8</sup> G. SPANGHER, *Riforma in appello (proscioglimento vs. condanna) e principio di immediatezza*, in *Giur. it.*, 2014, p. 2590; M. CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello*, cit., p. 167-168; A. GAITO-E.N. LA ROCCA, *Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole dubbio*, in *Arch. pen.*, 2017, f. 3, p. 20 ss.; V. AIUTI, *Corte europea e "motivazione rafforzata" nel caso Loreface*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 689-690; B. NACAR, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: dubbi applicativi e questioni di legittimità costituzionale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2018, p. 324-325.

<sup>9</sup> Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800, P.g. in proc. Troise, p. 21.

tesi della Seconda Sezione, secondo cui l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. andava applicato per analogia anche al caso dell'appello della condanna, le Sezioni Unite non hanno chiarito in quali "appelli della condanna" il vecchio art. 603, commi 1 e 3, c.p.p. trovi la sua naturale applicazione, anche alla luce dei suggerimenti ricavabili dalle sentenze della Corte europea.

#### 4. Gli argomenti a supporto della decisione: l'argomento "centrale".

Gli argomenti sfruttati dalla Cassazione a supporto della decisione possono essere ridotti a quattro: un argomento centrale, e tre *ad adiuvandum*, che prendono in considerazione altrettante obiezioni sollevate dalla giurisprudenza contraria.

In base all'argomento centrale, che si basa su un *obiter dictum* della sentenza "Dasgupta", si sostiene che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione». E, mentre, per il ribaltamento dell'assoluzione, «al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo»<sup>10</sup>.

L'onere di "motivazione rafforzata", richiesto in ogni caso di ribaltamento della decisione in appello, si declinerebbe perciò in maniera diversa, a seconda della sentenza impugnata: in caso di appello del proscioglimento, poiché occorre ricostruire un fatto al di là di ogni ragionevole dubbio, e a tutela del principio d'immediatezza, tramite la riacquisizione delle prove dichiarative controverse (come vuole, oggi, l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.); in caso di appello della condanna, per verificare la presenza di un dubbio ragionevole, e in applicazione della presunzione d'innocenza, tramite la mera rivalutazione critica dei verbali delle stesse prove dichiarative.

Com'è stato sottolineato anche in dottrina, da un punto di vista solo in parte analogo, «vi è una sensibile differenza tra l'appello dell'imputato e quello del pubblico ministero: mentre la conversione di una condanna in assoluzione può realizzarsi con un'attività essenzialmente demolitiva, la conversione di un'assoluzione in condanna implica un'attività costruttiva per la quale è più che mai importante il rapporto diretto con le fonti di prova»<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> *Ivi*, cit., p. 7-8.

<sup>11</sup> P. FERRUA, *La prova nel processo penale. Vol. I – Struttura e procedimento*, Torino, 2017, p. 283-284.

#### 4.1. Gli argomenti ad adiuvandum.

*Ad adiuvandum*, la scelta è stata motivata valutando anche *a)* l'impatto sistematico della tesi opposta, *b)* la giurisprudenza europea rilevante, e *c)* la necessità di tutelare la persona offesa costituita parte civile, ricordata dalla Seconda Sezione e dalla più recente normativa europea.

Quanto all'impatto sistematico, nel caso di impugnazione della sentenza di condanna il riferimento al principio d'immediatezza – non costituzionalizzato, ma anzi «“modulabile”» dal legislatore ordinario – condurrebbe a snaturare il giudizio di secondo grado «trasformandone la natura sostanzialmente cartolare in quella di un *novum iudicium*, con l'ulteriore rischio di una irragionevole diluizione dei tempi processuali»<sup>12</sup>.

La rinnovazione della prova si giustifica perciò «unicamente in caso di sovvertimento della sentenza assolutoria, poiché è solo tale esito decisorio che conferma la presunzione di innocenza e rafforza il peso del ragionevole dubbio [...] sulla valenza delle prove dichiarative»<sup>13</sup>.

La giurisprudenza europea, inoltre, non essendosi mai occupata delle condizioni di equità di una *reformatio in melius* in appello, non sarebbe rilevante.

Le ultime e più recenti decisioni sul tema avrebbero anzi ritenuto sufficiente «una motivazione particolarmente approfondita sulle ragioni del mutato apprezzamento delle risultanze processuali, con l'evidenza degli errori compiuti dal giudice di primo grado e la previsione di un controllo sul rispetto di quell'obbligo», per giustificare una riforma integrale della decisione di primo grado. A differenza del caso di ribaltamento del proscioglimento, nel ribaltamento della condanna il giudice d'appello sarebbe insomma chiamato ad un «prudente bilanciamento che tenga conto sia del complessivo grado di equità del procedimento, sia del diverso quadro di esigenze di ordine giuridico-costituzionale ed epistemologico che vengono in rilievo»<sup>14</sup>.

Da ultimo, quanto alle necessità di tutela della persona offesa, la Cassazione ha ricordato come la stessa Corte costituzionale abbia più volte differenziato le situazioni giuridiche soggettive riconducibili all'imputato, e quelle riconducibili alla parte civile (Corte cost., sent. 14 luglio 2009, n. 217 e Corte cost., sent. 21 aprile 2006, n. 168): «asimmetrie e differenze di trattamento nella previsione di facoltà e prerogative processuali sono dunque possibili, alla condizione di una loro ragionevole base di riferimento all'interno del sistema processuale, senza che ciò mini le esigenze di funzionalità strettamente legate alla dimensione operativa del contraddittorio come strumento di attuazione del giusto processo»<sup>15</sup>.

Inoltre, benché la “vittima” del reato vada assumendo un'importanza progressivamente crescente a seguito di alcune recenti direttive europee<sup>16</sup>, nessuna delle

---

<sup>12</sup> Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800, P.g. in proc. Troise, cit., p. 10.

<sup>13</sup> *Ivi*, cit., p. 9.

<sup>14</sup> *Ivi*, cit., p. 11-12.

<sup>15</sup> *Ivi*, cit., p. 14.

<sup>16</sup> Sulle quali v., ampiamente, M. BARGIS-H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di*

norme ricavabili dalle fonti sovranazionali obbligherebbe all'escussione della persona offesa in difetto di una specifica istanza: il giudice è sempre tenuto ad un vaglio discrezionale, com'è imposto nel nostro ordinamento dall'art. 603, comma 3, c.p.p.<sup>17</sup>.

## 5. Le critiche agli argomenti *ad adiuvandum*.

In prospettiva critica, risalendo a ritroso le argomentazioni sopra esposte, è possibile osservare come i tre argomenti *ad adiuvandum* a ben vedere non depongano univocamente né contro né a favore dell'opzione prescelta. L'argomento principale, pur dotato di una sua plausibilità giuridica in un'ottica di *favor rei*, torna poi fatalmente a far dipendere la riapertura dell'istruttoria da una prospettiva *decisoria* («Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna [...]»<sup>18</sup>), anziché, come sarebbe stato più appropriato da un punto di vista tecnico-processuale, da una necessità *istruttoria*<sup>19</sup>.

Quanto alla disparità tra persona offesa e imputato, l'argomento non sembra decisivo: tradizionalmente, le disparità tra imputato e parti eventuali in sede d'impugnazione si misurano in sede di accesso al mezzo; da quel punto di vista, sarebbe anzi irragionevole concedere alla parte civile il diritto di impugnare, ma – per ipotesi – negarle qualsiasi possibilità di veder riacquisite le prove necessarie a dimostrare la propria pretesa<sup>20</sup>.

La prospettiva prescelta dalle Sezioni Unite, prendendo in esame i soli poteri d'ufficio del giudice, non ha consentito un'analisi più approfondita del punto, che è rimasto sotto traccia: quando la parte civile, intendendo contrastare le affermazioni contenute nell'appello dell'imputato, chiede la riacquisizione della prova dichiarativa alla base della sentenza di condanna in primo grado, l'impugnazione è “decidibile allo stato degli atti”? E se, pur non chiedendo espressamente la rinnovazione, riesce ad evidenziare una contraddittorietà relativa ad una prova a difesa che aveva giustificato un trattamento più mite di quello che risulterebbe all'esito del giudizio d'appello, la rinnovazione è “assolutamente necessaria”?

---

*nuovi equilibri*, Torino, 2017.

<sup>17</sup> Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800, P.g. in proc. Troise, cit., p. 15.

<sup>18</sup> *Ivi*, cit., p. 21.

<sup>19</sup> Come sostengono, ad esempio, la sentenza “Dasgupta”, che subordina la rinnovazione all'«impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative [...]» (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, cit., p. 13), e l'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p.

<sup>20</sup> Nemmeno la Cassazione ha esitato a percorrere questa prospettiva, quando si è trattato di consentire alla parte civile la rinnovazione in seguito all'appello del proscioglimento, v. Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, cit., p. 20. Più in generale, sul punto, v. M.G. AIMONETTO, *Disfunzioni ed incongruenze in tema di impugnazione della parte civile*, in M. Bargis-F. Caprioli (a cura di), *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, Torino, 2007, p. 155 ss., spec. p. 181-182.

Lasciare quesiti del genere al prudente apprezzamento del giudice d'appello rischia perciò di sottrarre alla parte soccombente in secondo grado il diritto di vedere discusse pubblicamente le proprie ragioni (art. 111, comma 1, Cost.); il contraddittorio, riletto dal solo punto di vista della sua componente soggettiva, quale diritto dell'imputato, perde così del tutto la sua componente oggettiva, quale «strumento meno imperfetto per il raggiungimento della verità»<sup>21</sup>.

E se nemmeno le fonti sovranazionali depongono a favore di un obbligo di riapertura del dibattimento, ma solo di un potere discrezionale, resta comunque oscuro a quali condizioni il *potere* di risentire i testimoni controversi dovrebbe trasformarsi in *dovere*<sup>22</sup>.

Quanto alla giurisprudenza europea, le Sezioni Unite hanno stranamente dimenticato di citare la sentenza capostipite del *case law* convenzionale sul contraddittorio in secondo grado: la sentenza “Ekbatani”, con cui la Corte europea si era occupata dell'appello contro una sentenza di condanna, ritenendo l'audizione dei testimoni comunque necessaria.

Da questo punto di vista, se pure è vero che le garanzie convenzionali sono istituzionalmente dettate a tutela dei diritti dell'imputato, è anche vero che la Corte ha sempre riconosciuto la necessità dell'audizione diretta delle prove dichiarative a garanzia dell'equità del procedimento nel suo complesso; ossia, ogni volta che «una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della *questione della colpevolezza o dell'innocenza* del ricorrente»<sup>23</sup>.

Anche le più recenti sentenze “Kashlev” e “Chiper”, individuando casi in cui la motivazione rafforzata può *sostituire* l'obbligo di rinnovazione in seguito all'appello del proscioglimento, dovrebbero a rigore essere intese come critiche al nuovo art. 603, comma 3-*bis*, che invece non consente alcuna eccezione; non come ragioni per consentire la riforma della sentenza senza riapertura del dibattimento in caso di appello della condanna<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> G. GIOSTRA, voce *Contraddittorio (principio del) – II* *Diritto processuale penale*, in *Enc. Giur.*, Agg. VIII, Roma, 2001, p. 5. Sulla distinzione tra componenti “oggettive” e “soggettive” del principio v. soprattutto C. CONTI, *Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost.*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, p. 197 ss.

<sup>22</sup> F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Milano, 1956, p. 168-169; *contra*, ritiene che per innescare la rinnovazione dopo l'appello della condanna manchi un sicuro riferimento normativo, A. PASTA, *I principi generali*, cit., p. 10 ss.

<sup>23</sup> L'ha più volte ricordato la stessa Seconda Sezione, tentando di trarre dagli insegnamenti europei una direttiva più generale. Cfr. *ex multis*, C. eur. dir. uomo, sez. III, 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*, ric. n. 8999/07, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 5 luglio 2011, § 33 ss., con nota di A. GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello. L'Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l'assoluzione*; C. eur. dir. uomo, Plen., 26 maggio 1988, *Ekbatani c. Svezia*, ric. n. 10563/83, § 31 ss.; C. eur. dir. uomo, sez. II, 18 maggio 2004, *Destrehem c. Francia*, ric. n. 56651/00, § 41 ss.

<sup>24</sup> In particolare, C. eur. dir. uomo, Sez. II, 26 aprile 2016, *Kashlev c. Estonia*, ric. n. 22574/08, è intervenuta in un caso in cui l'imputato aveva espressamente rinunciato ad assistere al proprio procedimento, individuando la “motivazione rafforzata” in appello come mezzo di compensazione in grado di garantire l'equità di una condanna in secondo grado (cfr., in proposito, la *dissenting opinion* del Presidente della Corte, giudice Karakas). C. eur. dir. uomo, Sez. IV, 27 giugno 2017, *Chiper c. Romania*, ric. n. 22036/10, spec. §§ 63 ss., interveniva invece in un caso in cui la sentenza di primo grado era stata ribaltata a seguito della rinnovazione di alcuni testimoni, riconoscendo come l'obbligo di riaprire l'istruttoria non possa

Quanto all'argomento sistematico, poi, il riferimento alla «natura essenzialmente cartolare» dell'appello conferma solo l'opportunistica ambiguità con cui la Cassazione ritiene che l'impugnazione di merito vada definita come *novum iudicium* o *revisio prioris instantiae*, a seconda delle garanzie coinvolte: nella sentenza "Patalano" le Sezioni Unite avevano ritenuto che, dopo la "costituzionalizzazione del giusto processo", all'impugnazione della sentenza di proscioglimento dovesse corrispondere «un "nuovo giudizio"»; nella sentenza "Troise", poiché non ogni aspetto del contraddittorio sarebbe stato costituzionalizzato (in particolare, non l'immediatezza), le stesse Sezioni Unite tornano a ritenere che all'impugnazione della sentenza di condanna debba corrispondere una *revisio prioris instantiae*.

Anche in dottrina non è chiaro quale parametro determini la qualifica del mezzo d'impugnazione, se l'ampiezza dei poteri cognitivi<sup>25</sup>, o l'ampiezza dei poteri istruttori<sup>26</sup>. Finché l'interrogativo sul criterio che definisce l'archetipo del mezzo non viene sciolto, però, le preoccupazioni sistematiche si riducono a quesiti classificatori, privi di forza persuasiva.

### 5.1. Le critiche all'argomento "centrale".

In base all'argomento principale, come detto, si sostiene che la regola del ragionevole dubbio, definendo la soglia della condanna, rilevi solo nell'appello del proscioglimento, e renda doverosa la riacquisizione delle prove dichiarative criticate dal pubblico ministero. La stessa regola, non definendo la soglia del proscioglimento, non rilevarebbe invece nell'appello della condanna per determinare la riacquisizione delle prove dichiarative criticate dall'imputato.

Il presupposto implicito è che, in caso di appello della condanna, la presunzione d'innocenza possa tramutarsi da regola *decisoria* in regola *istruttoria*, tipizzando *ex ante* e in positivo i casi di «decidibilità» e non «necessità» (art. 603, commi 1 e 3, c.p.p.)<sup>27</sup>. E, come accennato, la tesi ha una sua plausibilità: se rivalutare l'attendibilità di un testimone sulle carte non è abbastanza per condannare al di là di ogni ragionevole dubbio, può essere abbastanza per evidenziare una contraddizione in grado di condurre al proscioglimento<sup>28</sup>.

---

automaticamente estendersi a *tutte* le prove dichiarative in atti, potendo il giudice valutare sempre – con opportuna motivazione – il «valore probatorio» delle prove da rinnovare.

<sup>25</sup> Come tradizionalmente si ritiene, prendendo a riferimento l'art. 597 c.p.p., v. F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1985, p. 545-546.

<sup>26</sup> Come ritengono autori più recenti, v. F. PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Cedam, 1995, p. 92; D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, Torino, 2009, p. 30 ss.

<sup>27</sup> Cfr., dal punto di vista dell'appello del proscioglimento, in cui è invece il ragionevole dubbio a trasformarsi da regola *decisoria* in *istruttoria*, tipizzando *ex ante* ma stavolta in negativo i casi di "non decidibilità" e "assoluta necessità", E.M. CATALANO, *Ragionevole dubbio e logica della decisione. Alle radici del giusnaturalismo processuale*, Milano, 2016, p. 106 ss., e, volendo, V. AIUTI, *Condanna in appello*, cit., spec. p. 1445.

<sup>28</sup> Cfr. L. LUPÀRIA-H. BELLUTA, *Ragionevole dubbio ed etica del sistema*, cit., p. 92; N. GALANTINI, [La riassunzione](#)

La connessione tra contraddittorio, immediatezza, ragionevole dubbio, e presunzione d'innocenza deve tuttavia essere esaminata con grande attenzione: ragionevole dubbio e presunzione d'innocenza sono infatti regole decisorie, che intervengono solo *dopo* che la valutazione delle prove si è ormai conclusa, indicando al giudice come trasformare un insieme di valutazioni in una decisione; contraddittorio e immediatezza sono invece regole istruttorie, che intervengono *prima* che la valutazione delle prove venga intrapresa, indicando al giudice il metodo migliore per formare il materiale cognitivo, senza pregiudicarne tuttavia le valutazioni<sup>29</sup>.

La tesi della Cassazione presume che l'acquisizione orale delle prove dichiarative sia il metodo migliore per valutarne l'attendibilità, ed esaudisca quindi lo *standard* probatorio più alto della condanna; la rilettura cartolare invece, essendo cognitivamente inferiore, basterebbe a soddisfare lo *standard* probatorio più basso del proscioglimento.

Tradizionalmente, però, l'acquisizione orale, prima che il metodo migliore, è la regola con cui si formano (e possono essere rivalutate) le prove dichiarative nel processo penale. La rilettura cartolare è invece un'eccezione, alla quale – salvo diversi contesti normativi, come avviene in incidente probatorio – si dovrebbe ricorrere poiché il tipo di critica alla valutazione operata dal giudice di primo grado lo permette (e, quindi, a prescindere dagli esiti decisori).

Il dibattito che ha condotto al conio del nuovo art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p. ha occultato questo fondamentale punto: com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, esistono critiche che possono essere facilmente esaminate *ex actis* anche nella prospettiva della condanna, come i fraintendimenti sul tenore letterale delle dichiarazioni, o l'uso di massime d'esperienza palesemente screditate<sup>30</sup> (e quindi ha ragione la sentenza "Troise", a permette la rilettura cartolare nella prospettiva del proscioglimento, ma "ha torto" la nuova norma, che non lo permette mai); valutare la "ragionevolezza" di altri tipi di critica, come quelle legate al nucleo alogico della valutazione di attendibilità compiuta in primo grado, resta però «un compito complesso, che di solito non può essere soddisfatto in base ad una semplice rilettura delle dichiarazioni scritte»<sup>31</sup>, anche nella prospettiva del proscioglimento (e quindi ha torto la sentenza "Troise", che non specifica adeguatamente le condizioni della rinnovazione, ma "ha ragione" la nuova norma, che ricomprende naturalmente casi del genere nell'obbligo di risentire le fonti dichiarative).

E se pure volessimo ritenere che, per ragioni di *favor rei*, l'imputato possa essere prosciolto in base a prove valutate in modo poco affidabile, una forte obiezione, sul piano giuridico, dovrebbe scoraggiare questa alternativa: è vero che dieci colpevoli prosciolti sono meglio di un innocente condannato, ma la scelta tra colpevolezza e innocenza si affronta *al termine* dell'acquisizione delle prove, non *a prescindere* da essa.

[della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni Unite Troise](#), in questa Rivista, 17 aprile 2018, p. 3-4.

<sup>29</sup> G. UBERTIS, voce *Prova (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, 1995, p. 331; J. FERRER BELTRÁN, *La valutazione razionale della prova*, Milano, 2012, p. 35-37; G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, Torino, 2016, p. 282.

<sup>30</sup> v. A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero*, cit., p. 64. Nella stessa prospettiva, pur rivolgendo una critica più generale all'impostazione delle Sezioni Unite, v. A. MACCHIA, *Le novità*, cit., p. 8-9.

<sup>31</sup> Cfr., riletta strumentalmente, C. eur. dir. uomo, sez. III, 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*, ric. n. 8999/07, cit., § 33.

L'insegnamento della sentenza "Troise" risulta perciò pienamente comprensibile dal punto di vista della Corte di cassazione, che esamina la legittimità della decisione emessa al *termine* del dibattimento d'appello. È però decisamente meno comprensibile dal punto di vista del giudice d'appello, tenuto a valutare la fondatezza della critica formulata dall'imputato nel momento in cui l'impugnazione è stata solo *proposta*, e le prospettive decisorie sono ancora lontane.

I difetti derivanti da questa ricostruzione sono almeno tre. In primo luogo, concedere al giudice d'appello di non rinnovare «nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna» autorizza soltanto a credere che chi decide di non rinnovare abbia già deciso di prosciogliere, anticipando così il suo convincimento<sup>32</sup>.

Se poi tentassimo di rimuovere il riferimento alla prospettiva assolutoria per evitare indebite anticipazioni del convincimento, diventerebbe ancora più evidente la disparità, segnalata più volte dalla dottrina, tra la posizione del pubblico ministero, che oggi ottiene la rinnovazione del dibattimento senza alcun particolare filtro, e quella dell'imputato, che invece la ottiene solo se il giudice lo ritiene «assolutamente necessario»<sup>33</sup>.

Da questa sovrapposizione tra regole istruttorie e regole decisorie discende inoltre un ulteriore conflitto metodologico, che interessa il rapporto mai chiarito dalla Cassazione tra "rinnovazione del dibattimento" e "motivazione rafforzata": le Sezioni Unite "Dasgupta" ritengono infatti che – dopo l'appello del proscioglimento – si possa parlare di "motivazione rafforzata" solo nel caso in cui sia stata disposta la rinnovazione; le Sezioni Unite "Troise", invece, ritengono che – dopo l'appello della condanna – si possa parlare di "motivazione rafforzata" anche se il giudice si limita a rivalutare sulle carte le prove dichiarative controverse.

In dottrina è stato però rilevato che rinnovazione del dibattimento e motivazione rafforzata sono istituti collocati su piani disomogenei: la rinnovazione serve a reperire le premesse migliori con cui condurre un'argomentazione; la motivazione serve invece ad assicurare la correttezza delle conclusioni tratte dal giudice nel corso dell'argomentazione, a partire da premesse tanto scritte quanto orali<sup>34</sup>.

Ne discende pertanto che, sia nel caso di appello del proscioglimento e sia nel caso di appello della condanna, non è ancora chiaro se disporre la rinnovazione soddisfi in ogni caso l'onere di "motivazione rafforzata", o se (e quando) il giudice sia invece tenuto a qualcosa di più.

A rigore, poiché esistono sentenze ben motivate anche senza rinnovazione, e sentenze mal motivate anche dopo la più ampia riacquisizione delle prove, le due

<sup>32</sup> Quando la rinnovazione era stata subordinata, dalla giurisprudenza del tempo, all'"intenzione di riformare *in peius*" la sentenza di proscioglimento, avevano evidenziato la lesione al principio di terzietà del giudice, A. CAPONE, *Dopo Dan*, cit., p. 1010; V. AIUTI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il libero convincimento del giudice d'appello*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3971.

<sup>33</sup> A. CAPONE, *Prova in appello*, cit., p. 57; ID., *Appello del pubblico ministero*, cit., p. 75; L. CAPRARO, *Novità per l'appello*, cit., p. 218; M. CERESA GASTALDO, *La riforma*, cit., p. 168; B. NACAR, *La rinnovazione dell'istruttoria*, cit., p. 327-331. Non nega la disparità, pur emendabile con una differente scansione della procedura di acquisizione-valutazione della prova in appello, S. TESORIERO, *Luci e ombre*, cit., c. 94-96.

<sup>34</sup> Cfr. V. AIUTI, *Poteri d'ufficio della Cassazione*, cit., p. 3233; M. CERESA GASTALDO, *La riforma*, cit., p. 167.

garanzie non dovrebbero essere intercambiabili: la rinnovazione assicura sì la bontà delle premesse; ma è la motivazione rafforzata a garantire la correttezza delle conclusioni tratte da quelle premesse.

## 6. Un quesito ulteriore.

Dal criticabile punto di vista prescelto dalla Cassazione, poiché la rinnovazione del dibattimento dipende ormai dalle prospettive decisorie del giudice d'appello, rimane poi aperto un quesito ulteriore: nel caso di conferma della condanna in appello, il giudice deve rinnovare il dibattimento oppure no<sup>35</sup>?

A rigore, in un'ipotesi del genere dovremmo ricorrere alla *ratio* della sentenza "Dasgupta", che intende il ricorso all'immediatezza come strumentale ad accertare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato; anche la giurisprudenza europea lo imporrebbe<sup>36</sup>. Da un punto di vista teoricamente più ortodosso, però, occorre osservare che la responsabilità dell'imputato è stata già accertata "oltre ogni ragionevole dubbio", e l'appello dovrebbe essere rivolto non a ri-accertare ma a controllare l'accertamento compiuto in primo grado: le *rationes decidendi* esposte in questi anni dalla Cassazione non aiutano perciò a focalizzare precisamente i termini del problema.

Il punto è che il ricorso all'immediatezza – tanto in caso di condanna, quanto in caso di proscioglimento in appello – non dovrebbe servire mai, se la critica rivolta dalle parti alla valutazione della prova operata in primo grado non concerne aspetti suscettibili di essere ridiscussi solo mediante la percezione diretta della *performance* dichiarativa. Se quegli aspetti vengono in discussione, invece, la rinnovazione è – soprattutto *cognitivamente* – sempre necessaria. L'interrogativo centrale, perciò, non interessa i rapporti tra decisioni di merito e strumenti cognitivi del processo penale; interessa – più semplicemente – i rapporti tra tipi di critiche che è possibile rivolgere alla valutazione della prova e mezzi necessari a portarli a compimento.

Il conflitto tra la tutela del principio di immediatezza e quello del ragionevole dubbio (o, oggi, della presunzione d'innocenza) è stato segnalato più volte, da diversi commentatori<sup>37</sup>. Nel caso della sentenza "Troise", però, il modo di risolverlo conferma ancora una volta come la prospettiva solitamente adottata dalla Cassazione manchi nuovamente il bersaglio: se la rinnovazione viene concepita solo come un mezzo di compensazione della decisione più sfavorevole per l'imputato in appello, smarrisce del tutto la sua identità, di strumento cognitivo necessario ad accertare la fondatezza di

---

<sup>35</sup> Nel caso di conferma del proscioglimento l'interrogativo non si pone, poiché l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. connette l'obbligo di rinnovazione alla sola impugnazione del pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Hanno trattato analiticamente il problema degli esiti decisorii diversi dalla *reformatio in peius* integrale, S. TESORIERO, *Riforma della sentenza e riapertura dell'istruttoria in appello*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 4 settembre 2017, p. 4 ss., e G. CANESCHI, *Rinnovazione istruttoria anche in caso di reformatio in peius parziale: l'inarrestabile metamorfosi del giudizio di appello*, in *Arch. pen.*, 2017, f. 3, 1 ss.

<sup>36</sup> C. eur. dir. uomo, 26 maggio 1988, *Ekbatani c. Svezia*, ric. n. 10563/83, cit., § 31 ss.

<sup>37</sup> H. BELLUTA, *Oltre Dasgupta o contro Dasgupta?*, cit., p. 296; S. TESORIERO, *Una falsa garanzia*, cit., p. 3671-3672; A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero*, cit., p. 79-80.

determinati tipi di critica rivolti dalle parti alla sentenza di primo grado, a prescindere dalle prospettive decisorie che il giudice riterrà di coltivare in camera di consiglio.

## 7. Precisazioni residuali.

Infine, benché il quesito che le Sezioni Unite erano chiamate a risolvere non interessasse direttamente né l'«appello del proscioglimento da parte del pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione delle prove dichiarative», né l'ampiezza della rinnovazione istruttoria a seguito di giudizio abbreviato, le Sezioni Unite hanno comunque colto l'occasione per ripetere gli insegnamenti delle sentenze "Dasgupta" e "Patalano", alla luce del nuovo art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

In particolare, rispondendo ad alcune incertezze maturate in dottrina<sup>38</sup>, la rinnovazione dopo l'appello del proscioglimento è stata generalmente limitata alle sole fonti «oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello [...], oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e [...] considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"», ma non esclusa per altre prove, se il giudice la ritiene «assolutamente necessaria» (art. 603, comma 3, c.p.p.), o per l'intera istruttoria, se la critica del pubblico ministero è tanto ampia da giustificarlo.

In secondo luogo, poiché il testo dell'art. 603 c.p.p. non contempla «eccezioni di sorta», la nuova norma andrebbe pedissequamente applicata anche nel caso in cui ad essere appellata sia una sentenza di proscioglimento emessa al termine di un giudizio abbreviato: «la rinuncia al contraddittorio [...] non può riflettersi negativamente sulla giustizia della decisione, né può incidere sulla prioritaria funzione cognitiva del processo, il cui eventuale esito di condanna esige, sia nel giudizio ordinario che in quello abbreviato, la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, poiché oggetto del consenso dell'imputato ai sensi dell'art. 111, quinto comma, Cost. è la rinuncia ad un metodo di accertamento, il contraddittorio nella formazione della prova, non all'accertamento della responsabilità nel rispetto del canone epistemologico attraverso cui si inverte il principio stabilito dall'art. 27, secondo comma, Cost.»<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> A favore di un'interpretazione della disposizione che obblighi alla riforma integrale del dibattimento v. soprattutto R. APRATI, *Dal diritto alla effettività*, cit., p. 358; M. CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello*, cit., p. 166; A. GAITO-E.N. LA ROCCA, *Il diritto al controllo*, cit., p. 17-18; dal punto di vista opposto v. invece AIUTI, *Obbligo di rinnovazione*, cit., p. 254-255; P. BRONZO, *La nuova ipotesi*, cit., p. 423; A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero*, cit., p. 70; P. FERRUA, *Soggezione del giudice*, cit., p. 1268.

<sup>39</sup> Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800, cit., p. 20, ma v., per argomenti analoghi, soprattutto Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, cit. Cfr. N. GALANTINI, *La riassunzione*, cit., p. 6-7. In prospettiva adesiva, v. R. APRATI, *Overturning sfavorevole*, cit., p. 2668 ss.; A. CAPONE, *Prova in appello*, cit., p. 57-58. In prospettiva critica, v. V. AIUTI, *Condanna in appello*, cit., p. 1446-1447; A. MACCHIA, *Le novità*, cit., p. 7-8; S. TESORIERO, *Una falsa garanzia*, cit., p. 3678.